

Procedimento civile - fascicolo - di parte - ritiro - Fascicolo di parte - Mancanza di annotazione del ritiro - Doveri del giudice di disporre ricerche in cancelleria - Presupposti - Violazione - Conseguenze - Vizio di motivazione - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Indicazione del contenuto dei documenti smarriti - Necessità.

Ove al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporre la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Qualora, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21571 del 07/10/2020 (Rv. 659323 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 169](#), [Cod Proc Civ art 360 1](#)

corte

cassazione

21571

2020